

**GERMANIA****Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 24 marzo 2026 (2 BvL 3/18), sulla illegittimità costituzionale dell'obbligo di ripubblicazione *open access* di articoli scientifici previsto per il personale accademico del *Land Baden-Württemberg***

30/04/2026

Il secondo Senato del Tribunale costituzionale federale (*Bundesverfassungsgericht* – BVerfG) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione della legge sugli istituti universitari del *Land Baden-Württemberg* (*Gesetz über die Hochschulen in Baden-Württemberg* - LHG BW) che autorizzava le università del *Land* a obbligare, con norma statutaria, il proprio personale accademico ad avvalersi della facoltà di ripubblicazione *open access* degli articoli scientifici già pubblicati.

Ai sensi della legge tedesca sul diritto di autore (*Urheberrechtsgesetz* - UrhG), gli autori di contributi scientifici editi in pubblicazioni periodiche godono del diritto di ripubblicare il manoscritto del contributo rendendolo accessibile al pubblico in modalità non commerciale (*open access*), purché siano trascorsi almeno dodici mesi dalla prima pubblicazione e purché il contributo sia stato prodotto nell'ambito di un'attività di ricerca finanziata per almeno il 50% con fondi pubblici. Tale diritto può essere esercitato dall'autore anche se l'editore ha ottenuto il diritto esclusivo di riproduzione del contributo.

Nel 2014 il legislatore del Baden-Württemberg, con il § 44, comma 6, LHG BW, ha conferito alle università del *Land* la facoltà di adottare disposizioni statutarie aventi a oggetto l'obbligo del personale accademico di ripubblicare in *open access* contributi già pubblicati su riviste scientifiche, come consentito dalla legge federale sul diritto di autore. Di tale facoltà si era avvalsa l'Università di Costanza che aveva adottato una disposizione statutaria in tal senso. Avverso tale previsione avevano proposto ricorso alcuni docenti e il giudice amministrativo aveva rimesso la questione al Tribunale costituzionale federale, evidenziando da un lato la carenza di una competenza legislativa del *Land* nella materia del diritto di autore e dall'altro l'estraneità della disposizione rispetto alla competenza del *Land* in materia di istruzione superiore.

Il BVerfG ha accolto la prospettazione del giudice rimettente e ha dichiarato la nullità della disposizione censurata per violazione dell'art. 73, comma 1, n. 9 della Legge fondamentale che attribuisce alla Federazione la competenza in materia di diritto di autore. Infatti, secondo il Tribunale costituzionale, a guidare il riparto delle competenze deve essere l'ambito oggettivo della

materia, e non la cerchia dei possibili destinatari della norma, né si ha in questo particolare contesto un inestricabile intreccio di competenze che renda impossibile lo scrutinio della disposizione di legge alla luce di un solo titolo competenziale.

\*\*\*

La pronuncia e il relativo comunicato-stampa possono essere letti a questo [link](#).

*Edoardo Caterina*